

## **TI\_GERICHTE 16.2000.20 vom 12. April 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-04-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2000.20](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2000.20)

FR: TI\_GERICHTE 16.2000.20 du 12 avril 2000

IT: TI\_GERICHTE 16.2000.20 del 12 aprile 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.04.2000  
16.2000.20

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2000.00020 Lugano 12 aprile 2000 /rf In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 gennaio 2000 presentato da \_\_\_\_\_ patr. dall'avv.

\_\_\_\_\_ contro la sentenza 17 gennaio 2000 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 27 dicembre 1999 da \_\_\_\_\_ rappr. dall'\_\_\_\_\_ con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escussa al PE n. \_\_\_\_\_ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con sentenza 17 gennaio 2000 il Giudice di pace del circolo di Vezia ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da \_\_\_\_\_ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 50.- corrispondenti alla tassa di giustizia posta a carico di quest'ultima con risoluzione 9 settembre 1998 del Consiglio di Stato; che con atto ricorsuale 28 gennaio 2000 \_\_\_\_\_ è insorta contro il predetto giudizio; che con osservazioni 6 marzo 2000 lo \_\_\_\_\_ ha comunicato di aver ritirato l'esecuzione in oggetto, ritiro che è stato confermato dall'UE di Lugano interpellato da questa Camera; che decadendo l'esecuzione, sia il ricorso proposto da \_\_\_\_\_ che l'istanza di rigetto dell'opposizione divengono privi d'oggetto; che così stando le cose si giustifica di non prelevare tasse né spese, ma di riconoscere alla ricorrente un'indennità a titolo di ripetibili, tenuto conto dell'inutilità dell'onere ricorsuale ( CCC 17 marzo 2000 in re B. c. J.AG). Richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. L'istanza di rigetto dell'opposizione 27 dicembre 1999 dello \_\_\_\_\_ e il ricorso per cassazione 28 gennaio 2000 di \_\_\_\_\_, sono privi d'oggetto e le relative procedure stralciate dai ruoli . 2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. Lo \_\_\_\_\_ è tenuto a rifondere alla ricorrente fr. 80.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a: – \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il  
presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.